



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SVILUPPO DEL TERRITORIO E CURA DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

R.G. n° 1358 DEL 31/12/2020

OGGETTO: Annullamento determinazione n. 480 del 19/06/2020 inerente la proroga tecnica ex art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del percolato della discarica comunale Baronìa-Provenzano, e recesso dal rapporto contrattuale. - CIG : ZC62D5313D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Vista la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale.

Vista la determinazione della Commissione Straordinaria n.08 del 02/10/2020 con la quale viene nominato responsabile del Settore 4° Sviluppo del Territorio e Cura della Città l'Ing. Armando Piscifello;

DETERMINA

Di approvare la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.


IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Ing. Armando Piscifello




COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N° 360 DEL 30/12/2020

OGGETTO: Annullamento determinazione n. 480 del 19/06/2020 inerente la proroga tecnica ex art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del percolato della discarica comunale Baronia-Provenzano, e recesso dal rapporto contrattuale. - CIG : ZC62D5313D

Il proponente ing. Armando Piscitello

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

PREMESSO che:

- con determinazione n. 411 del 03/05/2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 ed aggiudicato definitivamente alla ditta **Tech Servizi srl** il servizio di raccolta trasporto e conferimento, presso impianto autorizzato, del percolato prodotto dalla discarica comunale Baronia-Provenzano, per la durata di un anno e comunque fino alla concorrenza della somma disponibile CIG: 7742745B4B;
- con nota n. 262/cb del 19/02/2020, assunta al protocollo generale in data 20/02/2020 al n. 3694, la ditta comunicava che la Prefettura di Siracusa, con provvedimento n. 9093 del 17/02/2020 ha emesso interdittiva ex artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/11 e informava di avere *"conferito mandato per promuovere ricorso giudiziario, al fine di ottenere la sospensiva dell'interdittiva"*;
- con successiva nota n. 476/cb del 23/03/2020, assunta al protocollo generale in data 23/03/2020 al n. 5987, la medesima ditta comunicava che il TAR Sicilia, sez. Catania con D.P. n. 00124/2020 aveva sospeso gli effetti dell'informativa interdittiva alla scrivente Impresa;
- altresì, con nota 742 CB del 06/05/2020, assunta al protocollo generale in data 08/05/2020 al n. 10401, ricordava che era pienamente valida ed efficace la comunicazione della Prefettura di Siracusa con la quale si invitava questa S.A. a: *"...non assumere iniziative dirette all'interruzione del contratto, nelle more della definizione del procedimento avviato da questo Ufficio ex art. 32, co 10 del d.l. 90/2014, dei cui esiti Codesta Amministrazione sarà tempestivamente informata"*
- con nota protocollo n. 13576 del 10/06/2020, veniva richiesta la disponibilità per il proseguimento del servizio, *"...limitatamente al tempo strettamente necessario della nuova procedura di gara e per l'individuazione del nuovo contraente..."*;

- la [REDACTED] con nota n. 937/CB del 10/06/2020, assunta in pari data al prot. n. 13608, a firma del legale rappresentante dott. [REDACTED], riscontrava la nota predetta confermando la disponibilità al prosecuzione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla discarica comunale Baronia-Provenzano;

CONSIDERATO che:

- l'Amministratore unico della [REDACTED], ometteva di informare la S.A. che la ditta, destinataria di informativa interdittiva antimafia pienamente efficace a seguito del provvedimento del Giudice Amministrativo in data maggio 2020, era stata anche oggetto di provvedimento della Prefettura di Siracusa ex art. 32 del DL 90/2014, e che tra i contratti interessati dal provvedimento non rientrava quello stipulato con il Comune di Partinico;
- l'Amministratore unico, pur consapevole della suddetta circostanza, accettava la richiesta di proroga, e non informava la S.A. che la [REDACTED], era incapace ex lege a intrattenere rapporto contrattuale con il Comune di Partinico;
- per giurisprudenza costante il provvedimento di interdittiva antimafia, determina una particolare forma di incapacità giuridica, e dunque la insuscettività del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione;
- si tratta di una incapacità giuridica prevista dalla legge a garanzia di valori costituzionalmente garantiti e conseguente all'adozione di un provvedimento adottato all'esito di un procedimento normativamente tipizzato e nei confronti del quale vi è previsione delle indispensabili garanzie di tutela giurisdizionale del soggetto di esso destinatario.
- secondo l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, tale disposizione è intesa nel senso di precludere all'imprenditore (persona fisica o giuridica) la titolarità della posizione soggettiva che lo renderebbe idoneo a intrattenere anche rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione. L'interdittiva antimafia, dunque, incide sulla "idoneità" dell'imprenditore ad essere titolare (ovvero a persistere nella titolarità) del rapporto contrattuale.
- le circostanze, conosciute dall'Amministratore unico della ditta interdetta, avrebbero dovuto indurre lo stesso a non accettare la proposta di proroga del rapporto contrattuale avanzata dalla S.A.; invece lo stesso accettava formalmente la proposta contrattuale pur consapevole della incapacità ex lege sopra richiamata;
- l'omissione di tali informazioni alla stazione appaltante, che erano comunque dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura che ha condotto alla proroga tecnica, e che hanno contribuito certamente a ingenerare, nell'amministrazione, un convincimento erroneo su una circostanza rilevante (possessione dei requisiti per potere contrarre con la P.A.) ai fini dell'affidamento in questione, configura, tenuto conto della natura delle informazioni omesse, una ipotesi di "grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento di procedura di gara", rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80 comma 5 lettere c) e c bis) del D.Lgs. 50/2016.

RICHIAMATO:

- l'orientamento espresso in materia dal giudice amministrativo (*ex multis*: TAR Lombardia n. 01168/2016; Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2015, n. 1292) secondo cui: " [...] in adesione ad un costante orientamento giurisprudenziale, [...] in presenza di un'informativa che, come nel caso di specie, si qualifica come tipica - perché ex se accerta, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 490 del 1994, il pericolo di condizionamento dell'impresa da parte della criminalità organizzata - non residua in capo all'organismo committente alcuna possibilità di sindacato nel merito dei presupposti che hanno indotto il Prefetto alla sua adozione.

Si tratta, invero, di un provvedimento volto alla cura degli interessi di rilievo pubblico - attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nel settore dei trasferimenti e di impiego di risorse economiche dello Stato, degli enti pubblici e degli altri soggetti presi in considerazione dall'art. 1 del d.lgs. n. 490 del 1994 - il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva all'Autorità di pubblica sicurezza e non può essere messo in discussione da parte dei soggetti che devono prestare osservanza alla misura di interdittiva".

Ne deriva che "ogni successiva statuizione della stazione appaltante si configura, in conseguenza, dovuta e vincolata a fronte del giudizio di disvalore dell'impresa con la quale è stato stipulato il contratto", tanto che il provvedimento di esclusione, di revoca o recesso dal contratto non deve essere corredato da alcuna specifica motivazione";

CONSIDERATO che ai sensi del richiamato art 94, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011, è fatto divieto all'Ente di procedere alla stipulazione del contratto ed al conseguente affidamento del servizio di che trattasi alla società destinataria dell'informazione antimafia ostatica;

RICHIAMATO, con riguardo al disposto dell'art 7 della legge 241 del 1990, l'orientamento del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 01168/2016, cit.) secondo cui: *".....la prevalente giurisprudenza, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, evidenzia che non è configurabile alcuna necessità del previo intervento della comunicazione di avvio del procedimento in occasione dell'emissione di provvedimenti relativi alle informative prefettizie, poiché nella specie si tratta di procedimenti in materia di tutela antimafia, come tali caratterizzati intrinsecamente da riservatezza ed urgenza (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 4 febbraio 2013, n. 703; T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7.3.2012 n. 1153; Consiglio di Stato, Sez. VI, 29.2.2008 n. 756; Consiglio di Stato, Sez. V, 12.6.2007 n. 3126 e 28.2.2006 n. 851).....";*

RITENUTI pertanto sussistenti i presupposti per procedere all'annullamento della determinazione n. 480 del 19/06/2020 inerente la proroga tecnica ex art.106 co.11 del d.lgs 50/2016 per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del percolato della discarica comunale Baronina - Provenzano

VISTI:

- l'art. 80 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i;
- l'art. 80 comma 5 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i;
- Il D.L.vo 159/2011 e s.m.i.;

PROPONE DI DETERMINARE

1. **DI ANNULLARE** la determinazione n. 480 del 19/06/2020 - CIG: ZC62D5313D, avente per oggetto: *"Proroga tecnica art.106 comma 11 D.lgs 50/2016 e s.m.i. alla ditta [REDACTED] per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del percolato della discarica comunale Baronina - Provenzano"*, in conseguenza della informativa interdittiva antimafia sopra menzionata e recedere dal rapporto contrattuale relativo;
2. **DI DARE ATTO**, che ai sensi del comma 5 dell'art.80 del D. Lgs 16 aprile 2016 n. 50, le omesse informazioni da parte della [REDACTED], richiamate nella parte motiva del presente provvedimento, costituiscono grave illecito professionale da parte del legale rappresentante della società [REDACTED], e che pertanto si effettuerà la segnalazione ad ANAC secondo l'apposito modello;
3. **DI NOTIFICARE** copia del presente provvedimento alla [REDACTED], e di provvedere ad ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente atto;

4. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'A.N.A.C., agli Amministratori della ██████████, ex art. 32 DL 90/2014, ed alla Prefettura di Siracusa;
5. **DI DISPORRE** che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online, per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";

Rende noto

- che la struttura amministrativa competente è il Settore Sviluppo del Territorio e Cura della Città
- che il responsabile del procedimento è l'Ing. Armando Piscitello;
- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e Giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.



Il Proponente
Ing. Armando Piscitello

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ALLEGATO

ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

Annullamento determinazione n. 480 del 19/06/2020 inerente la proroga tecnica ex art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento del percolato della discarica comunale Baronio-Provenzano, e recesso dal rapporto contrattuale. - CIG : ZC62D5313D

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

E DI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile:

SI APPONE

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Sulla presente determinazione, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000 D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria :

SI APPONE

e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.
.....	€ _____	_____	_____	____/____	____/____

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.
.....	€ _____	_____	_____	____/____	____/____

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Partinico, li/.....

Il Responsabile del Settore

.....

Controdeduzioni del Settore alle osservazioni di cui al visto del Responsabile del Settore Economico finanziario

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore con nota mail prot....n.....

Visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato: SI

NO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Partinico, li _____

Il Responsabile della pubblicazione on line _____
